



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17/05/2023

**DETERMINAZIONE N. 92/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA PUNTO CASA DI PIRLO MARIO**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di mediazione immobiliare (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale "Punto Casa di Pirlo Mario", con sede in Gardone Val Trompia (BS) via Caregno n. 37X, e iscritta nel registro delle imprese al n. PRLMRA59M22E507V;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 467587 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 1° maggio 2005, l'attività di agenzia di mediazione immobiliare e che il signor Mario Pirlo risulta essere il soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 136082 del 7 dicembre 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 27 marzo 2015 al 14 dicembre 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 23 febbraio 2023, prot. n. 15294, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare signor Mario Pirlo, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il convocato signor Mario Pirlo ha confermato la mancanza della copertura assicurativa per i periodi indicati e ha affermato che è dipesa dal mancato invio dell'avviso di rinnovo della polizza da parte della compagnia di assicurazione, come da verbale n. 23025/AU del 15 marzo 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare per il periodo dal 27 marzo 2015 al 14 dicembre 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi

professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Mario Pirlo ha stipulato, in data 14 dicembre 2021, una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni otto a carico dell'impresa Punto Casa di Pirlo Mario, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Mario Pirlo;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa "Punto Casa di Pirlo Mario", nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione signor Mario Pirlo, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni otto, precisamente dal 27 luglio al 3 agosto 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto

di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)